

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. GRANDE CAMERA. (Strasburgo) sentenza del 01 MARZO 2006, Caso SEJDOVIC c. Italia (ricorso n° 56581/00). ● **Violazione dell'articolo 6** (equo processo) della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, per una **condanna penale in contumacia**. Danno morale, nulla, essendo sufficiente l'accertamento della violazione e per le spese processuali 8.000 euro. Ma l'Italia deve riformare la sua legislazione in tema di processo penale in contumacia poiché la violazione constatata deriva da un problema strutturale del suo ordinamento processuale penale.

(traduzione **non** ufficiale della sentenza a cura dell'avv. Maurizio **de Stefano**)

Sussiste la violazione dell'articolo 6 (diritto ad un equo processo) della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, allorchando è stata pronunciata una sentenza contumaciale di condanna di un imputato che non era stato informato in maniera effettiva del procedimento penale a suo carico e che non aveva rinunciato in maniera inequivoca al suo diritto a comparire al dibattimento, ed allorchando dopo tale condanna non sia previsto dal codice di procedura penale nazionale un meccanismo effettivo che miri ad assicurare allo stesso condannato in contumacia che una giurisdizione si pronunci ex novo sulla fondatezza dell'accusa, dopo averlo ascoltato nel rispetto delle esigenze dell'articolo 6 della Convenzione.

Allorchando la Corte europea accerta che una violazione della Convenzione deriva da un problema strutturale legato al cattivo funzionamento della legislazione e della prassi nazionale, lo Stato nei cui confronti si è pronunciata la Corte europea deve adottare misure generali a livello nazionale al fine di garantire la messa in opera del diritto in questione per il ricorrente e le persone che si trovino in una situazione simile alla sua; pertanto, nella fattispecie della sentenza contumaciale di condanna di un imputato, emessa in violazione dell'art. 6 della Convenzione, lo Stato deve prevedere e disciplinare con delle misure appropriate una procedura ulteriore che possa assicurare la realizzazione effettiva del diritto alla riapertura del procedimento penale, conformemente ai principi della protezione dei diritti enunciati nell'articolo 6 della Convenzione.

(**massima non ufficiale** a cura dell'avv. Maurizio **de Stefano**)

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI STRASBURGO

GRANDE CAMERA SENTENZA DEL 01 MARZO 2006

Caso SEJDOVIC c. Italia Ricorso n° 56581/00

Nel Caso SEJDOVIC contro ITALIA,

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo, riunitasi in una Grande Camera composta da: Signori L. WILDHABER, *presidente*, C.L. ROZAKIS, J.-P. COSTA, Sir Nicolas BRATZA, Signori B. ZUPANČIČ, L. LOUCAIDES, C. BÎRSAN,

V. BUTKEVYCH, V. ZAGREBELSKY, Signora A. MULARONI, Signori S. PAVLOVSKI, L. GARLICKI, Signore E. FURA-SANDSTRÖM, R. JAEGER, Signori E. MYJER, S.E. JEBENS, Signora D. JOČIENĖ, *giudici*, e dal sig. T.L. EARLY, *cancelliere aggiunto della Grande Camera*.

Dopo averne deliberato in Camera di consiglio il 12 ottobre 2005 e l'8 febbraio 2006,

Pronuncia la sentenza che segue, adottata in quest'ultima data:

PROCEDURA

1.§ All'origine del caso vi è un ricorso (n. 56581/00) diretto contro la Repubblica italiana e con cui un cittadino di quella che era all'epoca la Repubblica federale della Jugoslavia, il sig. Ismet Sejdovic ("il ricorrente"), ha adito la Corte il 22 marzo 2000 ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").

2.§ Il ricorrente è rappresentato dall'avv. B. Bartholdy, avvocato a Westerstede (Germania). Il Governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo Agente, il sig. I.M. Braguglia, e dal suo Co-Agente, il sig. F. Crisafulli.

3.§ Il ricorrente deduceva in particolare che era stato condannato in contumacia senza avere avuto l'opportunità di presentare la sua difesa dinanzi alle giurisdizioni italiane, in spregio dell'articolo 6 della Convenzione.

4.§ Il ricorso è stato attribuito alla prima sezione della Corte (articolo 52 § 1 del Regolamento). L'11 settembre 2003, è stato dichiarato parzialmente ricevibile da una Camera della suddetta sezione, composta dal sig. C.L. Rozakis, presidente, il sig. P. Lorenzen, il sig. G. Bonello, la signora N. Vajic, La Sig.ra S. Botoucharova, il sig. V. Zagrebelsky, la signora E. Steiner, giudici, come pure del sig. S. Nielsen, che all'epoca era cancelliere aggiunto di sezione.

5.§ Il 10 novembre 2004, una Camera della stessa sezione, composta dal sig. C.L. Rozakis, presidente, il sig. P. Lorenzen, il sig. G. Bonello, il sig. A. Kovler il sig. V. Zagrebelsky, la signora E. Steiner, il sig. K. Hajiyev, giudici, e dal sig. S. Nielsen, cancelliere di sezione, ha pronunciato una sentenza nella quale ha concluso all'unanimità che vi era stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione. Ha anche detto che la constatazione della violazione forniva in sé un'equa soddisfazione sufficiente per il danno morale subito dal ricorrente, che la violazione constatata risultava da un problema strutturale collegato con la disfunzione della legislazione e della prassi interne e che lo Stato convenuto doveva garantire, con misure idonee, l'attuazione del diritto delle persone giudicate in contumacia di ottenere ulteriormente che una giurisdizione deliberasse nuovamente, dopo averle ascoltate nel rispetto degli obblighi stabiliti dall'articolo 6 della Convenzione, sulla fondatezza dell'accusa rivolta contro di loro.

6.§ Il 9 febbraio 2005, il Governo ha chiesto il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera ai sensi degli articoli 43 della Convenzione e 73 del Regolamento. Il 30 marzo 2005, un collegio della Grande Camera ha accolto questa domanda.

7.§ La composizione della Grande Camera è stata stabilita ai sensi degli articoli 27 §§ 2 e 3 della Convenzione e 24 del Regolamento.

8.§ Il Governo ha presentato una memoria, non anche il ricorrente, che si è riferito alle osservazioni che aveva presentato in occasione della procedura dinanzi alla

Camera. Sono state anche ricevute osservazioni dal Governo della Repubblica slovacca, che il presidente aveva autorizzato ad intervenire nella procedura scritta (articoli 36 § 2 della Convenzione e 44 § 2 del Regolamento).

9§. Un'udienza si è svolta in pubblico al Palazzo dei Diritti dell'Uomo, a Strasburgo, il 12 ottobre 2005 (articolo 59 § 3 del Regolamento).

Sono comparsi:

- *per il Governo* il sig. F. CRISAFULLI, magistrato, ministero degli Affari esteri, *Co-Agente*;
- *per il ricorrente* il sig. B. BARTHOLDY, avvocato, *difensore*, la signora U. WIENER, avvocato, *difensore*

La Corte li ha ascoltati nelle loro dichiarazioni, come pure nelle loro risposte alle domande poste dai giudici.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DELLA FATTISPECIE

10§. Il ricorrente è nato nel 1972 e risiede ad Amburgo (Germania).

11§. L'8 settembre 1992, il sig. S. fu ferito a morte da un colpo d'arma da fuoco nel campo dei Roms (campo nomadi) di Roma. Secondo le prime testimonianze raccolte dalla polizia, il ricorrente era l'autore dell'omicidio.

12§. Il 15 ottobre 1992, il giudice delle indagini preliminari di Roma ordinò che il ricorrente fosse messo in detenzione provvisoria. Tuttavia, quest'ordinanza non poté essere eseguita poiché il ricorrente era divenuto irreperibile. Pertanto, le autorità italiane ritennero che si fosse volontariamente sottratto alla giustizia ed, il 14 novembre 1992, lo dichiararono "latitante". Il ricorrente fu identificato come Cloce (o Kroce) Sejdovic (o Sajdovic), probabilmente nato a Titograd il 5 agosto 1972, figlio di Youssouf Sejdovic (o Sajdovic) e fratello di Zaim (o Zain) Sejdovic (o Sajdovic).

13§. Non essendo riuscita la notifica al ricorrente dell'invito alla nomina di un difensore di sua fiducia, le autorità italiane nominarono un avvocato d'ufficio, che fu informato del rinvio a giudizio del suo cliente e di quattro altre persone come pure della data del dibattimento dinanzi alla corte d'assise di Roma.

14§. Il suddetto avvocato partecipò al dibattimento. Il ricorrente era assente.

15§. Con una sentenza del 2 luglio 1996, il cui testo fu depositato in cancelleria il 30 settembre 1996, la corte d'assise di Roma condannò il ricorrente per omicidio e porto abusivo d'armi ad una pena di ventuno anni ed otto mesi di reclusione. Un coimputato del ricorrente fu condannato per gli stessi reati ad una pena di quindici anni ed otto mesi di reclusione, mentre i tre altri imputati furono assolti.

16§. L'avvocato del ricorrente fu informato del deposito in cancelleria della sentenza della corte d'assise. Egli non propose appello. Di conseguenza, la condanna del ricorrente acquisì l'autorità della cosa giudicata il 22 gennaio 1997.

17§. Il 22 settembre 1999, il ricorrente fu arrestato ad Amburgo dalla polizia tedesca, in esecuzione di un mandato d'arresto decretato dal Pubblico Ministero di Roma. Il 30 settembre 1999, il ministro italiano della giustizia chiese l'extradizione del ricorrente. Precisò che una volta estradato in Italia, l'interessato potrebbe chiedere, ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale ("CPP"), la

riapertura del termine per presentare appello contro la sentenza della corte d'assise di Roma."

18§. Su richiesta delle autorità tedesche, il Pubblico Ministero di Roma precisò che non risultava dal fascicolo che il ricorrente avesse avuto ufficialmente conoscenza delle accuse formulate contro di lui. Il Pubblico Ministero non era in grado di dire se il ricorrente avesse preso contatto con l'avvocato nominato d'ufficio per difenderlo. In ogni caso, quest'ultimo aveva assistito al dibattimento e si era attivamente impegnato per la difesa del suo cliente, richiedendo la convocazione di numerosi testimoni. D'altra parte, la colpevolezza del ricorrente - che era stato identificato da numerosi testimoni come l'assassino del sig. S. - era stata chiaramente stabilita dalla corte d'assise di Roma. Secondo il parere del Pubblico Ministero, il ricorrente aveva preso la fuga immediatamente dopo la morte del sig. S. precisamente per evitare di essere arrestato e giudicato. Il Pubblico Ministero segnalò infine che <<la persona che deve essere estradata può chiedere di presentare appello contro la sentenza." Tuttavia, affinché un tribunale accetti di riesaminare il caso, è indispensabile che si stabilisca che la dichiarazione secondo la quale l'imputato era "latitante" era erronea. Riassumendo, un nuovo processo, anche un processo in appello (dove si possono presentare nuove prove), non è automatico>>.

19§. Il 6 dicembre 1999, le autorità tedesche respinsero la domanda d'extradizione proveniente dal Governo italiano poiché il diritto nazionale del paese richiedente non garantiva al ricorrente con un grado sufficiente di certezza la possibilità di ottenere la riapertura del suo processo.

20§. Nel frattempo, il 22 novembre 1999, il ricorrente era stato rimesso in libertà. Non ha mai sollevato, in Italia, un "incidente d'esecuzione" o presentato una domanda di restituzione nel termine (vedere sotto "il diritto e le prassi nazionali pertinenti").

II IL DIRITTO E LA PRASSI NAZIONALI PERTINENTI

21§. La validità di una sentenza di condanna può essere contestata sollevando un incidente d'esecuzione, come previsto all'articolo 670 § 1 del CPP, che dispone, nelle sue parti pertinenti:

<<Quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, (...) sospende l'esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell'interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso, decorre nuovamente il termine per l'impugnazione.>>

22§." L'articolo 175 §§ 2 e 3 del CPP prevede la possibilità di presentare una domanda di restituzione nel termine. Nella sua stesura in vigore all'epoca dell'arresto del ricorrente, le parti pertinenti di questa disposizione si leggevano come segue:

<<Se è stata pronunciata sentenza contumaciale (...), può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione (...) dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza (del provvedimento) (...) (e) sempre che l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale è stata notificata (...) al difensore (...) l'imputato non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.

La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello (...) in cui l'imputato ha avuto conoscenza (dell'atto).>>

23§. Chiamata ad interpretare questa disposizione, la Corte di cassazione ha detto che il rigetto di una domanda di restituzione nel termine non può giustificarsi con la semplice negligenza o con una mancanza d'interessamento da parte dell'imputato, ma che occorre al contrario un "comportamento intenzionale che mira a sottrarsi alla conoscenza degli atti" (sentenza della prima sezione del 6 marzo 2000, n. 1671, nel caso Collini; vedere anche la sentenza della Corte di cassazione n. 5808 del 1999). Più precisamente, se la sentenza è stata notificata personalmente all'imputato, quest'ultimo deve provare che ignorava l'atto senza che ci sia colpa da parte sua; invece, quando la sentenza è stata notificata all'avvocato del contumace, spetta al giudice verificare se l'interessato si è volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti (sentenza della seconda sezione del 29 gennaio 2003, n. 18107, nel caso Bylyshi, in cui la Corte di cassazione ha annullato un'ordinanza nella quale la Corte d'appello di Genova aveva affermato che una negligenza poteva spiegarsi soltanto con la volontà non di ricevere alcuna comunicazione, trattando così come intenzionale un comportamento colpevole senza indicare elementi a sostegno della sua tesi).

24§. Nella sua sentenza n. 48738 del 25 novembre 2004 (caso Soldati), la Corte di cassazione (prima sezione) ha precisato che la restituzione nel termine può essere accordata a due condizioni: che l'imputato non abbia avuto conoscenza della procedura e che non si sia volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti. La prima condizione deve essere provata dal condannato, mentre la prova del secondo è a carico "del rappresentante del Pubblico Ministero o del giudice". Di conseguenza, una mancanza di prova quanto a questa seconda condizione può soltanto andare a beneficio dell'imputato. La Corte di cassazione ha anche detto che prima di dichiarare un imputato "latitante", le autorità devono non soltanto cercarlo in modo adeguato alle circostanze della specie, ma anche stabilire che si è intenzionalmente sottratto all'esecuzione di un ordine del giudice, come una misura privativa di libertà (sentenza della prima sezione del 23 febbraio 2005, n. 6987, nel caso Flordelis e Pagnanelli).

25§. Il 22 aprile 2005, il Parlamento ha approvato la legge n. 60 del 2005, che ha convertito in legge un decreto legge n. 17 del 21 febbraio 2005. La legge n. 60 del 2005 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 94 del 23 aprile 2005. Essa è entrata in vigore il giorno dopo.

26§. La legge n. 60 del 2005 ha modificato l'articolo 175 del CPP. Il nuovo paragrafo 2 di questa disposizione è così redatto: <<Se è stata pronunciata sentenza contumaciale (...) l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica>>.

27§." La legge n. 60 del 2005 inoltre ha introdotto all'articolo 175 del CPP un paragrafo 2 bis, così redatto:

<<La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato (alle autorità italiane) (...)>>

III. RACCOMANDAZIONE R(2000)2 DEL COMITATO DEI MINISTRI

28§. Nella sua raccomandazione R(2000)2 "sul riesame o la riapertura di alcuni affari a livello interno a seguito delle sentenze della Corte europea dei Diritti dell'Uomo", il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha incoraggiato <<le Parti contraenti ad esaminare i loro sistemi giuridici nazionali in vista di assicurarsi che esistano possibilità adeguate per il riesame di un caso, compresa la riapertura di una procedura, nei casi in cui la Corte ha constatato una violazione della Convenzione, in particolare quando:" i) la parte danneggiata continua a soffrire per le conseguenze negative molto gravi a seguito della decisione nazionale, conseguenze che non possono essere compensate dalla equa soddisfazione e che possono essere modificate soltanto dal riesame o la riapertura, e ii) risulta dalla sentenza della Corte che a) la decisione interna impugnata è contraria nel merito alla Convenzione, o b) la violazione constatata è causata da errori o carenze di procedura di una gravità tale che un serio dubbio è gettato sul risultato della procedura interna impugnata. >>

IN DIRITTO

I SULL'ECCEZIONE PRELIMINARE DEL GOVERNO

29§. Il Governo eccepisce a propria difesa innanzitutto il non esaurimento delle vie di ricorso interne, poiché il ricorrente non ha usato i ricorsi previsti agli articoli 175 e 670 del CPP.

A Decisione della Camera

30§. Nella sua decisione sulla ricevibilità dell'11 settembre 2003, la Camera ha respinto l'eccezione di non esaurimento del ricorso previsto all'articolo 175 del CPP formulata dal Governo poiché, viste le circostanze particolari della causa, una domanda di restituzione nel termine avrebbe avuto poche possibilità di successo. D'altra parte, l'utilizzo di questo ricorso da parte del ricorrente si scontrava con ostacoli oggettivi.

B Argomentazioni delle parti

.1. Il Governo

31§. Il Governo osserva che nel diritto italiano, quando una persona è stata condannata *in absentia*, gli sono aperti due mezzi di ricorso per fare riparare questa situazione. In primo luogo, può sollevare, ai sensi dell'articolo 670 del CPP, un "incidente d'esecuzione" per contestare l'esistenza o la validità della sentenza. Questo ricorso non è sottoposto ad alcun termine; suppone tuttavia un'irregolarità nella procedura suscettibile di falsare la validità della sentenza. Fra quest'irregolarità, un posto particolare è occupato dalla violazione delle norme relative alle notifiche e, più precisamente, dall'inosservanza delle garanzie accordate agli imputati dichiarati irreperibili. Se l'incidente d'esecuzione è

dichiarato ammissibile, il giudice deve sospendere l'esecuzione della pena; se è accolto, il termine d'appello contro la sentenza è riaperto. Il ricorrente avrebbe potuto fare valere questo ricorso se avesse provato che la polizia era stata negligente nelle sue ricerche o che le garanzie applicabili agli imputati irreperibili non erano state rispettate.

32§. Il Governo nota inoltre che in caso di rigetto dell'incidente d'esecuzione, il giudice deve esaminare la domanda di restituzione nel termine che il condannato in contumacia ha la facoltà di introdurre, separatamente o congiuntamente. Se questa domanda è accolta, il termine d'appello è riaperto ed il contumace ha la possibilità di presentare - personalmente o tramite il suo avvocato - gli elementi utili alla sua difesa dinanzi ad una giurisdizione competente per conoscere di qualsiasi questione di fatto e di diritto. A differenza dell'incidente d'esecuzione, la domanda di restituzione nel termine non suppone alcun'irregolarità formale o materiale nella procedura, ed in particolare nelle ricerche e le notifiche.

33§. Il Governo considera che il ricorso previsto all'articolo 175 del CPP, come in vigore all'epoca dei fatti, era efficace ed accessibile poiché si trattava di un ricorso previsto specificamente per il caso in cui un imputato deducesse di non aver avuto conoscenza della sua condanna. È vero che la domanda di restituzione nel termine doveva essere presentata entro dieci giorni. Tuttavia, questo termine, che non era proprio soltanto della legislazione italiana, era sufficiente a permettere alle persone soggette alla giurisdizione di esercitare il loro diritto alla difesa, poiché il suo punto di partenza doveva essere il momento in cui l'interessato aveva avuto una "conoscenza effettiva dell'atto" (sentenza della Corte di cassazione del 3 luglio 1990 nel caso Rizzo). Inoltre, non riguardava la presentazione dell'atto d'appello stesso, ma semplicemente l'introduzione della domanda di restituzione nel termine, molto meno complessa.

34§. Anche se il fatto di non essere cittadino italiano, così come i problemi linguistici e culturali, possono rendere più difficile il compimento di un atto processuale entro il termine prescritto, non si potrebbe per questo esigere che le legislazioni nazionali rendano flessibili tutti i loro termini per adattarli alla varietà infinita delle situazioni concrete delle persone soggette alla giurisdizione.

35§. D'altra parte, il Governo ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, non si può supporre la volontà dell'imputato di sottrarsi alla giustizia in presenza d'evidenti carenze nelle ricerche condotte per trovare l'imputato. Inoltre, quest'ultimo deve avere la possibilità di confutare ogni presunzione di questo tipo senza ostacoli eccessivi e senza dovere sostenere un onere della prova esorbitante. Ma, il sistema di cui all'articolo 175 del CPP rispondeva a queste esigenze.

36§. Risulta da un'analisi grammaticale del paragrafo 2 di questa disposizione (come in vigore prima della riforma del 2005), confermata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione prodotta dal Governo dinanzi alla Corte (paragrafi 23 e 24 sopra), che la sola prova che doveva essere fornita dal richiedente di restituzione nel termine era quella di non aver avuto una conoscenza effettiva della sentenza di condanna. Si trattava di una prova molto facile da fornire poiché, nella maggioranza dei casi, derivava dalla maniera stessa con cui le notifiche erano state effettuate. Bastava al richiedente presentare - senza essere obbligato a provarle - le ragioni che gli avevano impedito di essere informato della sentenza in tempo utile per presentare appello. La sua eventuale conoscenza degli altri atti della procedura, come il fatto che queste ragioni potessero derivare da un difetto di

diligenza da parte sua, non implicava il rigetto della domanda. Infatti, la riapertura del termine d'appello poteva essere concessa anche in caso d'ignoranza colpevole della sentenza. L'ignoranza colpevole impediva la restituzione nel termine soltanto nell'ipotesi - non pertinente nella presente fattispecie - in cui un appello era stato presentato dall'avvocato del condannato.

37§. Di fronte alle allegazioni del condannato, spettava al Pubblico Ministero fornire (ed ai giudici di apprezzare) la prova che il ricorrente era latitante, e che dunque si era scientemente e volontariamente nascosto alla notifica degli atti. In altri termini, se volesse ottenere il rigetto della domanda di restituzione nel termine, il Pubblico Ministero doveva dimostrare che, quando la sentenza era stata notificata all'avvocato dell'imputato, l'ignoranza di quest'ultimo non era semplicemente dovuta ad una negligenza ma volontaria. Per provare il dolo dell'imputato, il Pubblico Ministero non poteva basarsi su semplici presunzioni.

..2. Il ricorrente

38§. Il ricorrente si oppone alle tesi del Governo. Sostiene che non aveva alcuna possibilità di ottenere la riapertura del suo caso e che non è stato informato dell'esistenza di un ricorso interno. D'altra parte, ignorava essere considerato come un "latitante" e che una procedura penale fu pendente a suo carico.

39§. Il ricorrente osserva che non ha mai avuto conoscenza della sentenza pronunciata dalla corte d'assise di Roma. Infatti, quest'ultima non gli è stata mai notificata, dato che al momento del suo arresto in Germania, egli è soltanto stato oggetto di un mandato d'arresto internazionale che segnalava che era stato condannato ad una pena di ventuno anni ed otto mesi di reclusione. D'altra parte, sarebbe impossibile per lui di provare che non era a conoscenza dei fatti e della procedura rivolta contro di lui.

C. Valutazione della Corte

40. La Corte osserva che l'eccezione di non esaurimento formulata dal Governo comporta due aspetti. Questa si fonda sul fatto che il ricorrente ha ommesso di utilizzare dei ricorsi previsti rispettivamente dagli articoli 670 e 175 del CPP.

41§. Per quanto il Governo invochi la prima di queste disposizioni, la Corte ricorda che ai sensi dell'articolo 55 del suo Regolamento, se La Parte contraente convenuta intende sollevare un'eccezione d'irricevibilità, deve farlo nelle osservazioni scritte od orali sulla ricevibilità del ricorso presentate da essa (K. e T. c. Finlandia (Grande Camera), n. 25702/94, § 145, CEDU 2001-VII, e N.C. c. Italia (Grande Camera), n. 24952/94, § 44, CEDU 2002-X). Ma, nelle sue osservazioni scritte sulla ricevibilità, il Governo non ha sostenuto che il ricorrente avrebbe potuto fare valere il ricorso previsto all'articolo 670 del CPP. D'altra parte, la Corte non può individuare alcuna circostanza eccezionale suscettibile di esonerare il Governo dell'obbligo di sollevare la sua eccezione preliminare prima dell'adozione della decisione della Camera sulla ricevibilità del ricorso dell'11 settembre 2003 (Prokopovich c. Russia, n. 58255/00, § il 29, 18 novembre 2004).

42§. Quindi, in questa fase della procedura, al Governo è precluso formulare un'eccezione preliminare fondata sul non esaurimento del ricorso interno previsto all'articolo 670 del CPP (vedere, *mutatis mutandis*, Bracci c. Italia, n. 36822/02, §§

35-37, 13 ottobre 2005). Ne consegue che, per quanto si fondi sull'omissione di sollevare un incidente d'esecuzione, l'eccezione preliminare del Governo deve essere respinta.

43§. Quanto al ricorso previsto all'articolo 175 del CPP, la Corte ricorda che la norma dell'esaurimento delle vie di ricorso interne mira a fornire agli Stati contraenti l'occasione di prevenire o di riparare le violazioni addotte contro loro prima che queste allegazioni le (alla Corte n.d.t.) siano sottoposte (vedere, fra molte altre, *Selmouni c. Francia* (Grande Camera), n. 25803/94, § 74, CEDU 1999-V, e *Remli c. Francia*, 23 aprile 1996, raccolta delle sentenze e decisioni 1996-II, p. 571, § 33). Questa regola si fonda sull'ipotesi, oggetto dell'articolo 13 della Convenzione - e con il quale presenta strette affinità -, che l'ordinamento interno offra un ricorso effettivo quanto alla violazione allegata (*Kudła c. Pologne* [Grande Camera], n° 30210/96, § 152, CEDU 2000-XI). In tal modo, essa costituisce un aspetto importante del principio che vuole che il meccanismo di salvaguardia instaurato dalla Convenzione rivesta un carattere sussidiario rispetto ai sistemi nazionali di garanzia dei diritti dell'uomo (*Akdivar ed altri c. Turchia*, sentenza del 16 settembre 1996, raccolta 1996-IV, p. 1210, § 65).

44§. Nel quadro del dispositivo di protezione dei diritti dell'uomo, la regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne deve applicarsi con una certa elasticità e senza formalismo eccessivo. Allo stesso tempo, costringe, normalmente, a sollevare dinanzi alle pertinenti giurisdizioni nazionali, almeno in sostanza, entro le forme e termini prescritti dal diritto nazionale, le doglianze che si intendono formulare successivamente a livello internazionale (vedere, fra molte altre, *Azinas c. Cipro* (Grande Camera), n. 56679/00, § 38, CEDU 2004-III, e *Fressoz e Roire c. Francia* (Grande Camera), n. 29183/95, § 37, CEDU 1999-I).

45§. Tuttavia, l'obbligo che deriva dall'articolo 35 si limita a quello di fare un impiego normale dei ricorsi verosimilmente efficaci, sufficienti ed accessibili (*Sofri ed altri c. Italia* (decisione), n. 37235/97, CEDU 2003-VIII). In particolare, la Convenzione prescrive l'esaurimento soltanto dei ricorsi allo stesso tempo relativi alle violazioni incriminate, disponibili ed adeguate. Devono esistere con un grado sufficiente di certezza non soltanto in teoria ma anche in pratica, senza di che mancano loro l'efficacia e l'accessibilità volute (*Dalia c. Francia*, sentenza del 19 febbraio 1998, raccolta 1998-I, pp 87-88, § 38). Di più, secondo i "principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti", alcune circostanze particolari possono dispensare il ricorrente dall'obbligo di esaurire le vie di ricorso interno che a lui si offrono (*Aksoy c. Turchia*, sentenza del 18 dicembre 1996, raccolta 1996-VI, p. 2276, § 52). Tuttavia, il semplice fatto di nutrire dubbi quanto alle prospettive di successo di un determinato ricorso che non è di tutta evidenza votato al fallimento non costituisce una valida ragione per giustificare la non-utilizzazione di ricorsi interni (*Sardinas Albo c. Italia* (decisione), n. 56271/00, CEDU 2004-I; *Brusco c. Italia* (decisione), n. 69789/01, CEDU 2001-IX).

46§. Infine, l'articolo 35 § 1 della Convenzione prevede una ripartizione dell'onere della prova. Spetta al Governo che eccepisce a propria difesa il non esaurimento convincere la Corte che il ricorso era effettivo e disponibile tanto in teoria che in pratica all'epoca dei fatti, cioè che era accessibile, era suscettibile di offrire al ricorrente la riparazione delle sue doglianze e presentava prospettive ragionevoli di successo (*Akdivar ed altre*, sopra citata, p. 1211, § 68).

47§. Nella fattispecie, la Corte osserva che, se una domanda di restituzione nel termine introdotta ai sensi dell'articolo 175 del CPP è accolta, il termine d'appello è riaperto, cosa che dà al condannato in contumacia in primo grado la possibilità di sostenere i suoi mezzi d'appello alla luce della motivazione della sentenza pronunciata a suo carico e presentare, in occasione del processo in appello, gli elementi di fatto e di diritto che ritiene necessari per la sua difesa. Tuttavia, nelle circostanze particolari della causa, in cui la sentenza pronunciata in contumacia era stata notificata all'avvocato nominato d'ufficio, la domanda in questione poteva essere presa in considerazione soltanto a due condizioni: accerti che il condannato non ha avuto una conoscenza effettiva della sentenza e che non aveva volontariamente rifiutato di prendere conoscenza degli atti della procedura.

48§. Se la prima di queste condizioni avrebbe potuto essere provata dal ricorrente sulla semplice base del fatto che la sentenza di condanna non gli è stata personalmente notificata prima della data in cui quest'ultima ha acquisito l'autorità della cosa giudicata, ne va diversamente per la seconda. Infatti, il ricorrente era diventato irreperibile immediatamente dopo l'assassinio del sig. S., commesso in presenza di testimoni che lo accusavano, cosa che avrebbe potuto indurre le giurisdizioni italiane a ritenere che si fosse volontariamente sottratto alla giustizia.

49§. Dinanzi alla Corte, il Governo ha cercato di dimostrare, su base di un'analisi grammaticale del testo dell'articolo 175 § 2 del CPP come in vigore all'epoca dell'arresto del ricorrente, che la prova della seconda condizione non era posta a carico del condannato. Secondo lui, è al contrario il Pubblico Ministero che doveva fornire, se necessario, elementi che possono portare a pensare che l'imputato avesse scientemente rifiutato di prendere conoscenza delle accuse e della sentenza. Tuttavia, quest'interpretazione sembra smentita dalla nota del Pubblico Ministero di Roma, dove era precisato che «<affinché un tribunale accetti di riesaminare il caso, è indispensabile che si stabilisca che era erronea la dichiarazione secondo la quale l'imputato era "latitante" >> (paragrafo 18 sopra).

50§. E' vero che dinanzi alla Grande Camera il Governo ha prodotto una giurisprudenza interna che conferma la sua interpretazione. Tuttavia, va notato che solo la sentenza della prima sezione della Corte di cassazione nel caso Soldati precisa esplicitamente la ripartizione dell'onere della prova in una situazione simile a quella del ricorrente. Ma, questa sentenza, che non cita alcun precedente su questo punto, è stata pronunciata soltanto il 25 novembre 2004, cioè oltre cinque anni dopo l'arresto del ricorrente in Germania (paragrafi 17 e 24 sopra). Dubbi potrebbero così emergere quanto alla norma che sarebbe stata applicata nel momento in cui il ricorrente si presume facesse uso il ricorso previsto all'articolo 175 del CPP.

51§. La Corte ritiene che l'incertezza quanto alla ripartizione dell'onere della prova trattandosi della seconda condizione è un elemento da prendere in considerazione per valutare l'efficacia del ricorso invocato dal Governo. Nel presente caso, la Corte non è convinta che, a causa dell'incertezza quanto alla ripartizione dell'onere della prova sopra citata, il ricorrente non avrebbe incontrato difficoltà gravi per fornire, a richiesta del giudice o di fronte alle contestazioni del Pubblico Ministero, spiegazioni convincenti quanto alle ragioni che lo avevano spinto, poco tempo dopo l'assassinio del sig. S., a lasciare il suo domicilio senza lasciare un indirizzo e recarsi in Germania.

52§. Ne consegue che, nelle circostanze particolari della fattispecie, una domanda di restituzione nel termine avrebbe avuto poche possibilità di realizzarsi.

53§. La Corte ritiene opportuno dedicarsi anche alla questione intesa ad accertare se la via di ricorso controversa fosse, in pratica, accessibile al ricorrente. A tale riguardo, nota che quest'ultimo è stato arrestato in Germania il 22 settembre 1999, cioè un po' più di sette anni dopo l'assassinio del sig. S. (paragrafi 11 e 17 sopra). Reputa ragionevole credere che, durante la sua detenzione in vista dell'estradizione, il ricorrente sia stato informato delle ragioni della sua privazione della libertà ed in particolare dell'esistenza di una condanna resa a suo carico in Italia. D'altra parte, il 22 marzo 2000, sei mesi dopo il suo arresto, il ricorrente ha introdotto, tramite il suo avvocato, un ricorso a Strasburgo nella quale si lagnava di essere stato condannato in contumacia. Il suo avvocato ha prodotto dinanzi alla Corte estratti della sentenza della Corte d'assise di Roma del 2 luglio 1996.

54§. Ne consegue che si sarebbe potuto considerare che, poco dopo il suo arresto in Germania, il ricorrente aveva una "conoscenza effettiva della sentenza", e che a partire da questo momento disponeva, ai sensi del terzo paragrafo dell'articolo 175 del CPP, soltanto di dieci giorni per presentare la sua domanda di restituzione nel termine. Nel fascicolo nulla fa pensare che egli era stato informato della possibilità di riaprire il termine d'appello contro la sua condanna, che era ufficialmente definitiva, e del breve termine per tentare un ricorso su questo punto. Inoltre, la Corte non può trascurare le difficoltà che una persona detenuta in un paese straniero avrebbe probabilmente incontrato per prendere rapidamente contatto con un avvocato versato in diritto italiano per informarsi dei passi giuridici da compiere per ottenere la riapertura del suo processo e dare allo stesso tempo al suo avvocato elementi di fatto precisi ed istruzioni dettagliate.

55§. In definitiva, la Corte ritiene che nel presente caso il ricorso segnalato dal Governo era votato al fallimento e che il suo utilizzo da parte del ricorrente si scontrava con ostacoli oggettivi. Conclude di conseguenza per l'esistenza di circostanze particolari tali da dispensare il ricorrente dall'obbligo di esaurire il ricorso previsto all'articolo 175 § 2 del CPP.

56§. Ne consegue che il secondo aspetto dell'eccezione preliminare del Governo, imperniato sull'omissione di presentare una domanda di restituzione nel termine, deve anche essere respinto.

II SULLA ALLEGATA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE

57§. Il ricorrente si duole di essere stato condannato in contumacia senza avere avuto l'opportunità di presentare la sua difesa dinanzi alle giurisdizioni italiane. Invoca l'articolo 6 della Convenzione che, nelle sue parti pertinenti, è così formulato:

<<1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...) il quale deciderà (...) della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta (...).

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto a :

- a). essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
- b). disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- c). difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- d). esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- e). farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all'udienza>>>.

"A." Sentenza della Camera

58§. La Camera ha concluso per la violazione dell'articolo 6 della Convenzione. Ha ritenuto che il ricorrente, che ufficialmente non era stato mai informato delle azioni giudiziarie avviate a suo carico, non poteva essere considerato come rinunciatario in modo inequivocabile al suo diritto di comparire all'udienza. Inoltre, il diritto nazionale non gli offriva, con un grado sufficiente di certezza, la possibilità di ottenere un nuovo processo in sua presenza. Questa possibilità era subordinata alle prove che possono essere fornite dal Pubblico Ministero o dal condannato quanto alle circostanze che circondano la dichiarazione di latitanza, e non soddisfaceva gli obblighi stabiliti dall'articolo 6 della Convenzione.

B. Argomentazioni delle parti

1. Il Governo

59§. Il Governo ricorda che la Corte si è pronunciata per la violazione dell'articolo 6 della Convenzione in casi in cui l'assenza di un imputato al dibattimento era disciplinata dal vecchio codice di procedura penale (Colozza c. Italia, sentenza del 12 febbraio 1985, serie A n. 89, T. c. Italia, sentenza del 12 ottobre 1992, serie A n. 245-C, e F.C.B. c. Italia, sentenza del 28 agosto 1991, serie A n. 208-B). Ma, le nuove norme di procedura introdotte da allora e le circostanze particolari del caso del sig. Sejdovic distinguerebbero, agli occhi del Governo, il presente caso da quelli sopra citati. Infatti, c'erano in quest'ultimi elementi che permettono di dubitare che i ricorrenti si fossero volontariamente nascosti alla giustizia o che avessero avuto la possibilità di prendere parte al processo o di credere che le autorità fossero state negligenti nella ricerca degli imputati.

60§. Nel vecchio sistema, un imputato irreperibile era assimilato ad un latitante e, in presenza di una notifica formalmente regolare, qualsiasi possibilità di restituzione nel termine era esclusa. Con il regime introdotto dal nuovo codice, le autorità devono al contrario procedere a ricerche approfondite dell'imputato, rinnovate ad ogni fase della procedura, e si può ottenere la riapertura del termine d'appello anche quando nessuna irregolarità infici la notifica.

61§. Nella presente fattispecie, gli atti della procedura sono stati notificati all'avvocato del ricorrente poiché quest'ultimo era stato dichiarato "latitante".

Prima di giungere a tale dichiarazione, le autorità avevano cercato l'interessato nel campo dei Roms ove era presunto risiedere.

62§. Secondo il parere del Governo, le circostanze particolari del caso dimostrano che il ricorrente si è volontariamente sottratto alla giustizia. Molti elementi militano in questo senso: il ricorrente si trovava in una situazione delicata ed aveva un interesse ovvio a non assistere all'udienza; non ha fornito alcuna giustificazione plausibile per spiegare perché, immediatamente dopo un omicidio di cui alcuni testimoni oculari gli hanno attribuito la responsabilità, precipitosamente aveva lasciato il suo luogo di residenza abituale senza lasciare un indirizzo né la minima traccia; prima di essere catturato dalla polizia tedesca, non si è mai manifestato e non ha mai chiesto un nuovo processo.

63§. Ma, risulterebbe dalla sentenza *Medenica c. Svizzera* (n. 20491/92, CEDU 2001-VI) che l'intenzione di sottrarsi alla giustizia neutralizza, sul terreno della Convenzione, il diritto del condannato in contumacia ad un nuovo processo. A tale riguardo, il Governo sottolinea che la Corte ha ratificato l'opinione delle autorità elvetiche secondo la quale il processo in contumacia era legittimo e la sua riapertura non era necessaria poiché il sig. Medenica si era messo per sua colpa nell'incapacità di comparire e non aveva fornito alcuna valida scusa per giustificare la sua assenza. D'altra parte, la presunzione secondo la quale un imputato si è sottratto alla giustizia non è inconfutabile. Infatti, il condannato può sempre fornire spiegazioni, deducendo che non ha mai avuto conoscenza delle azioni giudiziarie e che non ha quindi avuto l'intenzione di prendere la fuga, o anche invocando un legittimo impedimento. Spetterebbe allora al Pubblico Ministero di tentare, se necessario, di provare il contrario, ed alle autorità giudiziarie di valutare la pertinenza delle spiegazioni fornite dall'interessato.

64§. È vero che a differenza del ricorrente, il sig. Medenica era ufficialmente al corrente dell'esistenza delle azioni giudiziarie e della data del dibattimento. La Camera ne ha dedotto che non si poteva attribuire al ricorrente la volontà di sottrarsi alla giustizia. La conclusione della Camera si baserebbe sui casi *T. e F.C.B. c. Italia*, dove la Corte aveva rifiutato di attribuire una qualsivoglia importanza alla conoscenza indiretta che i ricorrenti avevano avuto o potuto avere delle azioni giudiziarie intentate contro di loro e della data dell'udienza. Se l'eccesso di formalismo e la severità di cui avrebbe dato prova la Corte in questi due casi possono comprendersi alla luce della legislazione in vigore in Italia all'epoca dei fatti, oggi non si potrebbero accettarli.

65§. Certamente, non si può fare derivare da una notifica puramente formale (come quella effettuata nella specie, dove gli atti sono stati consegnati all'avvocato nominato d'ufficio) una presunzione legale inconfutabile di conoscenza delle azioni giudiziarie. Tuttavia, una presunzione di non conoscenza delle azioni giudiziarie è altrettanto ingiustificata. Equivarrebbe a negare che un imputato possa avere conoscenza delle azioni giudiziarie quando c'è la prova della sua colpevolezza e della sua fuga (come nell'ipotesi in cui un criminale sfuggisse alla polizia che lo insegue immediatamente dopo il delitto, o quando un imputato dichiarasse per iscritto la sua colpevolezza, il suo disprezzo per le vittime e la sua intenzione di rimanere irreperibile). Secondo il Governo, la semplice assenza di notifica al condannato non basterebbe, da sola, a provare la buona fede di un ricorrente; ancora occorrerebbe che altri elementi dimostrino l'esistenza di una negligenza da parte delle autorità.

66§. Di conseguenza, sarebbe opportuno optare per una scelta più equilibrata: fare uso di buon senso ed adottare - almeno temporaneamente - l'ipotesi della fuga quando si giustifica alla luce delle circostanze particolari del caso, lette secondo la logica e l'esperienza ordinaria, e provare a sostenerla con elementi concreti. In particolare, non è contrario alla presunzione d'innocenza supporre la fuga quando una persona si rivela irreperibile immediatamente dopo la commissione di un crimine di cui è accusata. Tale ipotesi è rafforzata se la persona è in seguito riconosciuta colpevole sulla base delle prove prodotte in occasione del dibattimento e non fornisce alcuna spiegazione pertinente quanto alle ragioni che la hanno spinta a lasciare il suo domicilio. Tale sarebbe precisamente il caso del caso del ricorrente, dove la corte d'assise di Roma avrebbe accuratamente stabilito i fatti fondandosi sulle deposizioni di molti testimoni oculari.

67§. Se si ritenesse che in mancanza d'informazioni ufficiali sulle accuse e la data dell'udienza, il condannato abbia "in qualsiasi circostanza" un diritto "incondizionato" ad una seconda sentenza, si priverebbe lo Stato della possibilità di fornire la prova di un fatto: la conoscenza dell'esistenza delle azioni giudiziarie. Ma ciò sarebbe contrario alla funzione di ogni procedura giudiziaria - cioè ricercare la verità - e si analizzerebbe in un diniego di giustizia o in un supplemento d'angoscia per le vittime. D'altra parte, ci sarebbero conseguenze paradossali: gli imputati più rapidi ed abili a scomparire sarebbero privilegiati rispetto a quelli che si lascerebbero sorprendere con una prima notifica. Se fosse così, l'imputato sarebbe il solo arbitro della validità del suo processo, ed i colpevoli sarebbero messi in una situazione più favorevole degli innocenti. Inoltre, individui che hanno voluto scientemente nascondersi alla giustizia potrebbero fare valere un diritto "che la logica ed il sentimento della giustizia hanno difficoltà a riconoscere loro": intasare il ruolo dei tribunali e disturbare ulteriormente le vittime ed i testimoni.

68§. D'altra parte, non si dovrebbe dimenticare che, nei casi *Poitrimol c. Francia* (sentenza del 23 novembre 1993, serie A n. 277-A) e *Lala e Pelladoah c. Paesi Bassi* (sentenze del 22 settembre 1994, serie A n. 297-A e 297-B), la Corte ha accresciuto il diritto di comparire con il dovere corrispondente. Così, ha ammesso che assenze ingiustificate potessero essere sconsigliate e ritenuto che era ammissibile agli Stati imporre all'imputato l'onere di giustificare la sua assenza ed apprezzare in seguito il valore di queste spiegazioni. È vero che nei casi summenzionati la Corte aveva concluso che le sanzioni imposte agli imputati (impossibilità di farsi difendere da un avvocato) erano sproporzionate; implicitamente ha tuttavia ammesso che l'articolo 6 non sarebbe stato violato se i diritti degli imputati assenti fossero stati ristretti pur rispettando un corretto equilibrio.

69§. Nella giurisprudenza summenzionata, la Corte ha anche rivalutato la difesa da parte di un avvocato. In particolare, ha concluso che tra l'importanza "capitale" della comparizione dell'imputato e l'importanza "cruciale" della sua difesa, è quest'ultima esigenza che deve prevalere. La presenza attiva di un difensore basterebbe dunque a ristabilire l'equilibrio tra la reazione legittima dello Stato dinanzi alla non comparizione ingiustificata di un imputato ed il rispetto dei diritti garantiti dall'articolo 6 della Convenzione.

70§. Nella fattispecie, dinanzi alla corte d'assise di Roma, il ricorrente è stato rappresentato da un avvocato nominato d'ufficio che ha garantito una difesa

effettiva ed adeguata chiedendo la convocazione di molti testimoni. Quest'avvocato difendeva parimenti altre persone accusate nella stessa procedura, di cui alcune furono assolte.

71§. In ogni caso, il Governo ritiene che il diritto italiano offrisse al ricorrente una possibilità reale di ottenere un nuovo processo in sua presenza. A tale riguardo, occorrerebbe distinguere due situazioni. Se le notifiche non sono state compiute rispettando le esigenze di forma, la procedura è viziata di nullità assoluta ciò che, ai sensi degli articoli 179 e 670 del CPP, impedisce alla sentenza di acquisire forza esecutiva.

72§. Invece, quando, come nella presente fattispecie, la citazione a comparire è stata notificata conformemente al diritto nazionale, l'articolo 175 del CPP trova ad applicarsi. Il Governo ripete su questo punto le osservazioni enunciate nell'ambito della sua eccezione preliminare (paragrafi 32-37 sopra) e sottolinea che il ricorrente appartiene ad una popolazione la cui cultura è tradizionalmente nomade, cosa che potrebbe contribuire a spiegare la sua assenza del suo domicilio.

73§. A parere del Governo, il meccanismo previsto all'articolo 175 del CPP e le norme in materia d'onere della prova che ne derivano non viola affatto il principio generale secondo il quale spetta all'accusatore portare la prova a carico e non all'imputato di fornire quella a discarico. Infatti, nel caso John Murray c. Regno Unito (sentenza dell'8 febbraio 1996, raccolta 1996-I), la Corte ha ritenuto che fosse legittimo esigere spiegazioni da un imputato e trarre conclusioni dal suo silenzio quando le circostanze richiedevano ovviamente tali spiegazioni. Ma, se ciò è ammesso per quanto riguarda la fondatezza di un'accusa, deve a maggior ragione essere così quando si tratta di accertare un fatto (l'ignoranza colpevole) accessorio e che rientra nel campo della procedura.

.2. Il ricorrente

74. Il ricorrente deduce che il suo diritto ad un equo processo è stato violato poiché non è stato informato delle accuse formulate contro di lui. Sostiene che la difesa garantita dall'avvocato nominato d'ufficio non può passare per efficace ed adeguata tenuto conto del fatto che, fra gli imputati che quest'ultimo rappresentava, coloro che erano presenti sono stati assolti e coloro che erano assenti sono stati condannati. D'altra parte, il ricorrente non sapeva che era rappresentato da quest'avvocato. Non aveva dunque alcuna ragione di prendere contatto con quest'ultimo o con le autorità italiane. Se avesse saputo che era stato accusato, avrebbe potuto nominare un avvocato di sua scelta in piena cognizione di causa.

75§. Il ricorrente deduce che le autorità italiane sono partite dall'idea che era colpevole perché assente. Tuttavia, dato che la procedura a suo carico non è stata conforme alla Convenzione, ci sarebbe violazione della presunzione d'innocenza. Inoltre, non si può concludere che egli ha provato a sottrarsi alla giustizia allorché non è stato prima di tutto ascoltato. Questa conclusione delle autorità sarebbe tanto più irragionevole poiché al momento del suo arresto, risiedeva legalmente in Germania con la sua famiglia e che il suo domicilio era regolarmente registrato presso la polizia. In ogni caso, il Governo non può provare che ha preso la fuga per sfuggire alle azioni giudiziarie promosse a suo carico.

76§. Il ricorrente afferma infine che la sua identificazione da parte delle autorità italiane è stata vaga ed incerta, e che il suo fascicolo non conteneva né la sua fotografia né le sue impronte digitali.

C. Terzi intervenuti

77. Il Governo della Repubblica slovacca osserva che, nel caso *Medenica c. Svizzera*, la Corte si è pronunciata per la non violazione dell'articolo 6 della Convenzione poiché il ricorrente non era stato in grado di giustificare la sua assenza e nulla permetteva di concludere che questa era dovuta a ragioni indipendenti dalla sua volontà. Di conseguenza, rifiutargli il diritto ad un nuovo processo non era una reazione sproporzionata.

78§. Se si dovesse ritenere che in mancanza di notifica ufficiale il diritto ad un nuovo processo sia automatico, coloro che sono stati informati delle azioni giudiziarie usufruirebbero di garanzie meno ampie delle persone diventate irreperibili immediatamente dopo avere commesso l'infrazione. Infatti, la Corte autorizzerebbe soltanto nel primo caso le autorità nazionali a chiedersi se il condannato ha effettivamente rinunciato alle garanzie di un equo processo. Nel secondo caso, sarebbe vietato esaminare, fondandosi sui fatti, le ragioni per le quali l'imputato era irreperibile. Un imputato non informato sarebbe sempre trattato come una persona irreperibile per ragioni indipendenti dalla sua volontà, ma non come una persona che si sarebbe sottratta alle azioni giudiziarie dopo essere stata informata di queste.

79§. Secondo il Governo slovacco, si pone la questione intesa ad accertare se ciò è conforme alla giurisprudenza *Colozza*, dove la Corte aveva rilevato che proibire ogni procedura in contumacia rischiava di paralizzare l'esercizio dell'azione pubblica comportando, ad esempio, l'alterazione delle prove, la prescrizione del reato o un diniego di giustizia. Inoltre, la distinzione descritta più sopra comporterebbe un trattamento uguale di situazioni diverse ed un trattamento diverso per situazioni simili e ciò, senza alcuna giustificazione oggettiva o razionale. Le sue conseguenze sono, perciò, ingiuste. A tale riguardo, il Governo slovacco osserva che il sig. *Medenica* avrebbe goduto di più diritti se si fosse reso irreperibile dopo il reato. D'altra parte, occorre tenere conto del fatto che molte persone sorprese in flagrante delitto riescono a fuggire.

80§. Secondo il parere del Governo slovacco, le autorità dovrebbero sempre avere il diritto di esaminare alla luce delle circostanze particolari d'ogni caso le ragioni dell'impossibilità di trovare l'imputato, ed il diritto di ritenere che quest'ultimo abbia rinunciato alle garanzie dell'articolo 6 o si sia nascosto alla giustizia. In questo caso, dovrebbe essere legittimo per la legislazione nazionale rifiutare un nuovo processo, nel rispetto degli interessi superiori della collettività e nel compimento dell'obiettivo dell'azione penale pubblica. Il compito della Corte sarebbe allora di assicurarsi che le conclusioni delle autorità nazionali non siano né arbitrarie né fondate su premesse manifestamente erranee.

D. Valutazione della Corte

.1. Principi generali in materia di processo in contumacia

.a) Diritto di prendere parte all'udienza e diritto ad un nuovo processo

81§. Sebbene non citata in termini espressi al paragrafo 1 dell'articolo 6, la facoltà per l'"accusato" di prendere parte all'udienza deriva dall'oggetto e dallo scopo dell'insieme dell'articolo. Del resto, i capoversi c), d) ed e) del paragrafo 3 riconoscono a "ogni accusato" il diritto "di difendersi da sé", "interrogare o fare interrogare i testimoni" e "farsi assistere gratuitamente di un'interprete, se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza", cosa che non si concepisce affatto senza la sua presenza (Colozza sopra citata, p. 14, § 27; T. c. Italia sopra citata, p. 41, § 26; F.C.B. c. Italia sopra citata, p. 21, § 33; vedere anche Belziuk c. Polonia, sentenza del 25 marzo 1998, raccolta 1998-II, p. 570, § 37).

82§. Se una procedura che si svolge in mancanza dell'imputato non è in sé incompatibile con l'articolo 6 della Convenzione, rimane tuttavia che un diniego di giustizia è costituito quando un individuo condannato *in absentia* non può ottenere ulteriormente che una giurisdizione deliberi nuovamente, dopo averlo ascoltato, sulla fondatezza dell'accusa in fatto come in diritto, allorquando non si è accertato che abbia rinunciato al suo diritto di comparire e difendersi (Colozza sopra citata, p. 15, § 29; Einhorn c. Francia (decisione), n. 71555/01, § 33, CEDU 2001-XI; Krombach c. Francia, n. 29731/96, § 85, CEDU 2001-II; *Somogyi c. Italia*, n° 67972/01, § 66, CEDU 2004-IV), o che egli abbia avuto l'intenzione di sottrarsi alla giustizia (*Medenica* sopra citata, § 55).

83§. La Convenzione lascia agli Stati contraenti una grande libertà nella scelta dei mezzi atti a permettere ai loro sistemi giudiziari di rispondere agli obblighi stabiliti dall'articolo 6. Spetta alla Corte ricercare se il risultato voluto dalla Convenzione si trova raggiunto. In particolare, occorre che i mezzi di procedura offerti dal diritto e dalla prassi nazionali si rivelano effettivi se l'imputato non ha rinunciato a comparire e difendersi né avuto l'intenzione di sottrarsi alla giustizia (*Somogyi* sopra citata, § 67).

84§. Di più, la Corte ha ritenuto che l'obbligo di garantire all'imputato il diritto d'essere presente nell'aula d'udienza - sia durante la prima procedura a suo carico, sia nel corso di un nuovo processo - è uno degli elementi essenziali dell'articolo 6 (*Stoichkov c. Bulgaria*, n. 9808/02, § 56, 24 marzo 2005). Di conseguenza, il diniego di riaprire una procedura che si è svolta in contumacia in mancanza di qualsiasi indicazione che l'imputato aveva rinunciato al suo diritto di comparire è stato considerato come un "flagrante diniego di giustizia", cosa che corrisponde alla nozione di procedura "manifestamente contraria alle disposizioni dell'articolo 6 o ai principi che vi sono consacrati" (*Stoichkov* sopra citata, §§ 54-58).

85§. La Corte ha anche ritenuto che la riapertura del termine d'appello contro la condanna in contumacia, con la facoltà, per l'imputato, d'essere presente all'udienza di seconda istanza e richiedere la produzione di nuove prove si analizzasse nella possibilità di una nuova decisione sulla fondatezza dell'accusa in fatto come in diritto, cosa che permetteva di concludere che, nell'insieme, la procedura era stata equa (*Jones c. Regno Unito* (decisione), n. 30900/02, 9 settembre 2003).

.b) Rinuncia al diritto di comparire

86§. Né la lettera né lo spirito dell'articolo 6 della Convenzione impediscono ad una persona di rinunciare con suo pieno gradimento alle garanzie di un equo processo in modo espresso o tacito (Kwiatkowska c. Italia (decisione), n. 52868/99, 30 novembre 2000). Tuttavia, per essere presa in considerazione dal punto di vista della Convenzione, la rinuncia al diritto di prendere parte all'udienza deve trovarsi accertata in modo inequivocabile e circondarsi di un minimo di garanzie che corrispondono alla sua gravità (Poitrimol c. Francia, sentenza del 23 novembre 1993, serie A n. 277-A, pp 13-14, § 31). Di più, essa non deve urtarsi ad alcun interesse pubblico importante (Håkansson e Stureson c. Svezia, sentenza del 21 febbraio 1990, serie A n. 171-A, p. 20, § 66).

87§. La Corte ha ritenuto che, quando non si trattava di un imputato raggiunto da una notifica di persona, la rinuncia a comparire e difendersi non poteva essere desunta dalla semplice qualità di "latitante", fondata su una presunzione sprovvista di base fattuale sufficiente (Colozza sopra citata, pp 14-15, § 28). Essa ha anche avuto occasione di sottolineare che prima che un imputato possa essere considerato come implicitamente rinunciatario, con il suo comportamento, ad un diritto importante dal punto di vista dell'articolo 6 della Convenzione, debba essere accertato che egli avrebbe potuto ragionevolmente prevedere le conseguenze del comportamento in questione (Jones, decisione sopra citata).

88§. D'altra parte, occorre che non spetta all'imputato provare che non intendeva nascondersi alla giustizia, né che la sua assenza si spiegava con un caso di forza maggiore (Colozza sopra citata, p. 16, § 30). Allo stesso tempo, è ammissibile alle autorità nazionali valutare se le scuse fornite dall'imputato per giustificare la sua assenza fossero valide o se gli elementi versati nel fascicolo permettessero di concludere che la sua assenza era indipendente dalla sua volontà (Medenica sopra citata, § 57).

c) Diritto dell'imputato di essere informato delle accuse a suo carico

89§. Ai sensi del capoverso a) del terzo paragrafo dell'articolo 6 della Convenzione, qualsiasi imputato ha diritto "di essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile ed in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico". Questa disposizione mostra la necessità di mettere una cura estrema a notificare l'"accusa" all'interessato. L'atto d'accusa svolge un ruolo determinante nelle azioni giudiziarie penali: a partire dal suo significato, la persona messa in causa è ufficialmente avvertita della base giuridica e fattuale dei rimproveri formulati contro di lei (Kamasinski c. Austria, sentenza del 19 dicembre 1989, serie A n. 168, pp 36-37, § 79).

90§. La portata di questa disposizione deve in particolare apprezzarsi alla luce del diritto più generale ad un equo processo che garantisce il paragrafo 1 dell'articolo 6 della Convenzione. In materia penale, un'informazione precisa e completa dei carichi che pesano contro un imputato, e dunque la qualificazione giuridica che la giurisdizione potrebbe prendere in considerazione a suo carico, è una condizione essenziale dell'equità della procedura (Pélissier e Sassi c. Francia (Grande Camera), n. 25444/94, § 52, CEDU 1999-II).

d) Rappresentanza da parte di un avvocato degli imputati giudicati in contumacia

91§. Sebbene non assoluto, il diritto di qualsiasi imputato di essere effettivamente difeso da un avvocato, all'occorrenza nominato d'ufficio, figura fra gli elementi fondamentali dell'equo processo (Poitrimol sopra citata, p. 14, § 34). Un imputato non perde il beneficio per il solo fatto della sua assenza al dibattimento (Mariani c. Francia, n. 43640/98, § 40, 31 marzo 2005). È infatti di un'importanza determinante per l'equità del sistema penale che l'imputato sia adeguatamente difeso tanto in prima istanza che in appello (Lala sopra citata, p. 13, § 33, e Pelladoah sopra citata, pp 34-35, § 40).

92§. Allo stesso tempo, la comparizione di un imputato riveste un'importanza capitale in ragione tanto del diritto di quest'ultimo di essere ascoltato che della necessità di controllare l'esattezza delle sue dichiarazioni e confrontarle con le dichiarazioni della vittima, di cui occorre proteggere gli interessi, come pure dei testimoni. Di conseguenza, il legislatore deve potere scoraggiare le astensioni ingiustificate, a condizione che le sanzioni non si rivelino sproporzionate nelle circostanze della causa e che l'imputato non sia privato del diritto all'assistenza di un difensore (Krombach sopra citata, §§ 84, 89 e 90, Van Geyselhem c. Belgio (Grande Camera), n. 26103/95, § 34, CEDU 1999-I, e Poitrimol sopra citata, p. 15, § 35).

93§. Spetta alle giurisdizioni garantire il carattere equo di un processo e fare quindi in modo che un avvocato che, evidentemente, vi assiste per difendere il suo cliente in mancanza di quest'ultimo, si veda dare l'occasione di farlo (Van Geyselhem sopra citata, § 33, Lala sopra citata, p. 14, § 34, e Pelladoah sopra citata, p. 35, § 41).

94§. Se si riconosce a qualsiasi imputato il diritto "di difendersi da se stesso o avere l'assistenza di un difensore (...)", l'articolo 6 § 3 c) non ne precisa le condizioni d'esercizio. Lascia così agli Stati contraenti la scelta dei mezzi atti a permettere al loro sistema giudiziario di garantirlo; il compito della Corte consiste nel ricercare se la via che ha adottata quadra con le esigenze di un equo processo (Quaranta c. Svizzera, sentenza del 24 maggio 1991, serie A n. 205, p. 16, § 30). A tale riguardo, non bisogna dimenticare che la Convenzione ha lo scopo "di proteggere diritti non teorici o illusori, ma concreti ed effettivi", e che la nomina di un avvocato non garantisce da sola l'efficacia dell'assistenza che può procurare all'imputato (Imbrioscia c. Svizzera, sentenza del 24 novembre 1993, serie A n. 275, p. 13, § 38, e *Artico c. Italia*, sentenza del 13 maggio 1980, serie A n° 37, p. 16, § 33).

95§. Non si può pertanto attribuire ad uno Stato la responsabilità di qualsiasi manchevolezza di un avvocato nominato d'ufficio o scelto dall'imputato. Dall'indipendenza dell'ordine forense rispetto allo Stato, deriva che la condotta della difesa appartiene essenzialmente all'imputato ed al suo avvocato, nominato a titolo del gratuito patrocinio o remunerato dal suo cliente (Cusani c. Regno Unito, n. 32771/96, § 39, 24 settembre 2002). L'articolo 6 § 3 c) obbliga le autorità nazionali competenti ad intervenire soltanto se le mancanze dell'avvocato d'ufficio appaiono manifeste o se le s'informano sufficientemente in qualche altro modo (Daud c. Portogallo, sentenza del 21 aprile 1998, raccolta 1998-II, pp 749-750, § 38).

.2. Applicazione di questi principi al caso di specie

96§. La Corte osserva che nella fattispecie, il 15 ottobre 1992, il giudice delle indagini preliminari di Roma ha ordinato la detenzione provvisoria del ricorrente. Dato che quest'ultimo era diventato irreperibile, fu dichiarato " latitante" (paragrafo 12 sopra). Un avvocato fu nominato d'ufficio per rappresentare il ricorrente e gli atti della procedura, compresa la sentenza di condanna, furono notificati a quest'avvocato. Il Governo non nega che il ricorrente è stato giudicato in contumacia e che prima del suo arresto non aveva ricevuto alcun'informazione ufficiale quanto alle accuse o alla data del suo processo.

97§. Fondandosi sulla giurisprudenza elaborata nel caso *Medenica c. Svizzera*, il Governo deduce per contro che il ricorrente ha perso il suo diritto ad un nuovo processo poiché ha tentato di sottrarsi alla giustizia. Infatti, egli avrebbe saputo o si sarebbe posto il dubbio che era ricercato dalla polizia ed avrebbe preso la fuga.

98§. La Corte osserva innanzitutto che la presente fattispecie si differenzia dal caso *Medenica* poiché in quest'ultimo il ricorrente era stato informato in tempo utile delle azioni giudiziarie aperte a suo carico e della data del suo processo (sentenza summenzionata, § 59). Egli disponeva inoltre dell'assistenza di un avvocato di sua scelta con la quale era in contatto. Infine, la Corte ha giudicato che l'assenza dell'interessato era colpevole e, sul modello del tribunale federale svizzero, ha osservato che il sig. *Medenica* aveva indotto il giudice americano in errore con le sue dichiarazioni equivoche, o scientemente inesatte, allo scopo di causare una decisione che lo metteva nell'incapacità di presentarsi al processo (sentenza sopra citata, § 58). La sua situazione era dunque molto diversa da quella del ricorrente nella presente fattispecie. Nelle circostanze particolari della causa si pone la questione intesa ad accertare se, in mancanza di ricezione di una notifica ufficiale, il sig. *Sejdovic* può essere considerato come aver avuto una conoscenza delle azioni giudiziarie e del processo sufficiente per permettergli di decidere di rinunciare al suo diritto di comparire o nascondersi alla giustizia.

99§. In precedenti casi di condanna in contumacia, la Corte ha ritenuto che avvertire qualcuno delle azioni giudiziarie intentate contro di lui costituisse un atto giuridico di una tale importanza che deve rispondere a condizioni di forma e di merito atte a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'imputato, e che una conoscenza vaga e non ufficiale non può bastare (T. c. Italia sopra citata, p. 42, § 28, e *Somogyi* sopra citata, § 75). La Corte non può pertanto escludere che alcuni fatti accertati possano dimostrare inequivocabilmente che l'imputato sa che una procedura penale è diretta contro di lui e conosce la natura ed i motivi dell'accusa e che non ha l'intenzione di prendere parte al processo o intende sottrarsi alle azioni giudiziarie. Tale potrebbe essere il caso, ad esempio, quando un imputato dichiara pubblicamente o per iscritto di non desiderare di dare seguito alle interpellanze di cui ha avuto conoscenza attraverso fonti diverse dalle autorità o quando riesce a sfuggire ad un tentativo d'arresto (vedere, in particolare, *Iavarazzo c. Italia* (decisione), n. 50489/99, 4 dicembre 2001), o anche quando sono portati all'attenzione delle autorità dei documenti che provano inequivocabilmente che egli è a conoscenza della procedura pendente contro di lui e delle accuse che pesano su di lui.

100§. Agli occhi della Corte, tali circostanze non si trovano accertate nella fattispecie. La tesi del Governo non si fonda su alcun elemento oggettivo salvo che l'assenza dell'imputato dal suo luogo di residenza abituale, letta alla luce delle

prove a carico; essa presuppone che il ricorrente era implicato nell'omicidio del sig. S. o responsabile di questo crimine. La Corte non può dunque sottoscrivere a quest'argomentazione, che va anche contro la presunzione d'innocenza. L'accertamento legale della colpevolezza del ricorrente era lo scopo di un processo penale che, all'epoca della dichiarazione di latitanza, era nella fase delle indagini preliminari.

101§. In queste condizioni, la Corte ritiene che non sia stato dimostrato che il ricorrente avesse una sufficiente conoscenza delle azioni giudiziarie e delle accuse a suo carico. Non può dunque concludere che egli ha provato a nascondersi alla giustizia o che ha rinunciato in modo inequivocabile al suo diritto di comparire all'udienza. Rimane a verificare se il diritto nazionale gli offrisse, con un grado sufficiente di certezza, una possibilità di ottenere un nuovo processo in sua presenza.

102§. A tale riguardo, il Governo cita innanzitutto il ricorso previsto all'articolo 670 del CPP. La Corte ricorda di primo acchito che ha appena concluso che era precluso al Governo di formulare un'eccezione preliminare di non esaurimento fondata su questa disposizione (paragrafo 42 sopra). Tuttavia, questa conclusione non impedisce alla Corte di prendere in considerazione il ricorso citato dal Governo quando prende in esame la fondatezza della doglianza (vedere, *mutatis mutandis*, N.C. c. Italia, sopra citata, §§ 42-47 e 53-58). Osserva che in diritto italiano un incidente d'esecuzione può essere accolto soltanto se si stabilisce che un'irregolarità suscettibile di falsare la validità della sentenza si sia prodotta nella procedura, ed in particolare in occasione delle notifiche all'imputato irreperibile (paragrafi 31 e 71 sopra). Ma, il Governo stesso ha ammesso che, nella presente specie, la citazione a comparire era stata notificata conformemente al diritto nazionale (paragrafo 72 sopra). Un eventuale ricorso del ricorrente fondato sull'articolo 670 del CPP non aveva dunque alcuna possibilità di successo.

103§. Per quanto il Governo si fonda sulla possibilità, per il ricorrente, di introdurre una domanda di restituzione nel termine, la Corte può soltanto ribadire le osservazioni che ha già esposto nell'ambito dell'eccezione preliminare (paragrafi 47-56 sopra). Ricorda che un ricorso ai sensi dell'articolo 175 §§ 2 e 3 del CPP, come in vigore all'epoca dell'arresto e della detenzione in vista dell'extradizione del ricorrente, era votato al fallimento, e che il suo utilizzo da parte dell'interessato si scontrava con ostacoli oggettivi. In particolare, il ricorrente avrebbe incontrato gravi difficoltà per soddisfare una delle due condizioni legali preliminari alla concessione della restituzione nel termine, cioè provare che non aveva volontariamente rifiutato di prendere conoscenza degli atti della procedura e che non aveva provato a sottrarsi alla giustizia. Inoltre, la Corte ha constatato che ci poteva essere un'incertezza quanto alla ripartizione dell'onere della prova di questa condizione preliminare (paragrafi 49-51 sopra). Dubbi esistono dunque quanto al rispetto del diritto del ricorrente di non essere obbligato a provare che non intendeva nascondersi alla giustizia. Il ricorrente avrebbe potuto non essere in grado di fornire, a richiesta del giudice o di fronte alle contestazioni del Pubblico Ministero, spiegazioni convincenti quanto alle ragioni che la avevano spinto, poco tempo dopo l'assassinio del sig. S., a lasciare il suo domicilio senza lasciare un indirizzo e recarsi in Germania. Inoltre, il ricorrente, che avrebbe potuto essere considerato come avente una "conoscenza effettiva della sentenza" poco dopo il suo arresto in Germania, disponeva soltanto di dieci giorni per presentare la sua

domanda di restituzione nel termine. Nulla nel fascicolo fa pensare che egli era stato informato della possibilità di ottenere la riapertura del termine d'appello della sua condanna e del breve periodo assegnato per utilizzare tale ricorso. Queste circostanze, accresciute dalle difficoltà che una persona detenuta in un paese straniero avrebbe incontrato per prendere rapidamente contatto con un avvocato versato in diritto italiano e dargli elementi di fatto precisi ed istruzioni dettagliate, costituivano ostacoli oggettivi all'utilizzo, da parte del ricorrente, del ricorso previsto all'articolo 175 § 2 del CPP (paragrafi 53-55 sopra).

104§. Ne deriva che il ricorso previsto all'articolo 175 del CPP non garantiva al ricorrente, con un grado sufficiente di certezza, la possibilità d'essere presente e difendersi nel corso di un nuovo processo. Nessuno ha sostenuto dinanzi alla Corte che il ricorrente disponeva d'altri mezzi per ottenere la riapertura del termine d'appello o la tenuta di un nuovo processo.

.3. Conclusione

105§. Alla luce di ciò che precede, la Corte ritiene che il ricorrente - che è stato giudicato in contumacia e di cui non si è stato dimostrato che aveva cercato di sottrarsi alla giustizia o che egli aveva rinunciato in modo inequivocabile al diritto di comparire - non si è visto offrire la possibilità di ottenere che una giurisdizione deliberi nuovamente, dopo averla intesa nel rispetto dei diritti della difesa, sulla fondatezza delle accuse formulate contro di lui.

106§. Perciò, vi è stata nella fattispecie violazione dell'articolo 6 della Convenzione.

107§. Questa conclusione dispensa la Corte di dedicarsi alle allegazioni del ricorrente secondo il quale la difesa garantita dal suo avvocato sarebbe stata difettosa e la sua identificazione da parte delle autorità italiane sarebbe stata vaga ed incerta.

.III. SUGLI ARTICOLI 46 E 41 DELLA CONVENZIONE

A. Sull'articolo 46 della Convenzione

108§. Ai sensi di questa disposizione:

<<1. Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.>>

.1. Sentenza della Camera

109§. La Camera ha ritenuto che la violazione constatata derivasse da un problema strutturale collegato con la disfunzione della legislazione e della prassi interne causato dall'assenza di meccanismo effettivo che mira ad assicurare il diritto delle persone condannate in contumacia - e che non sono state informate in modo effettivo delle azioni giudiziarie aperte contro di loro né rinunciato in modo

inequivocabile al loro diritto di comparire - di ottenere ulteriormente che una giurisdizione deliberi nuovamente, dopo averle ascoltate nel rispetto degli obblighi stabiliti dall'articolo 6 della Convenzione, sulla fondatezza dell'accusa diretta contro di loro. Ha quindi dichiarato che lo Stato convenuto doveva garantire, con misure idonee, l'attuazione del diritto in questione per il ricorrente e per le persone che si trovano in una situazione simile a quella del ricorrente.

.2. Tesi del Governo

110§. Il Governo deduce che, se la Corte resta persuasa dell'esistenza di una violazione, dovrebbe concludere che questa è dovuta esclusivamente a ragioni legate alle circostanze particolari del caso di specie (cioè la situazione personale del ricorrente), senza rimettere in discussione l'integralità della legislazione italiana in materia.

111§. Infatti, il sistema italiano sarebbe interamente conforme alle esigenze della Convenzione, così come sono state precisate dalla Corte, ed a tutti i principi enumerati nella Risoluzione (75)11 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa "sui criteri da seguire nella procedura di sentenza in assenza dell'imputato". E' previsto che tutto sia attuato perché l'imputato possa conoscere l'esistenza delle azioni giudiziarie, la natura delle accuse, e la data ed il luogo di compimento degli atti essenziali della procedura. Inoltre, il condannato in contumacia ha ampiamente la possibilità - più che in altri Stati europei - di presentare un appello tardivo se prova che non ha avuto conoscenza della sentenza. La sola eccezione a questa norma che sia pertinente nella specie è quando si stabilisce che i condannati dichiarati irreperibili o latitanti si siano volontariamente nascosti alla giustizia.

112§. D'altra parte, ammettendo anche che il sistema italiano in vigore all'epoca dei fatti sia incompatibile con le esigenze della Convenzione, ogni carenza eventuale sarebbe stata corretta dalla riforma introdotta dalla legge n. 60 di 2005.

.113§. Qualora la Corte rilevasse una carenza strutturale del sistema giuridico interno, il Governo ricorda che l'obbligo di assegnare un nuovo processo al condannato in absentia potrebbe comportare l'impossibilità di reiterare, in occasione del nuovo dibattimento, tutte le prove raccolte in occasione del primo processo (ed in particolare le testimonianze). In quest'ipotesi, le autorità nazionali si troverebbero confrontate ad un'alternativa. Potrebbero sia ricorrere agli elementi e dichiarazioni raccolti durante la prima procedura (ma ciò rischierebbe di violare il diritto dell'imputato di non essere condannato sulla base delle dichiarazioni di persone che non ha mai avuto occasione di interrogare), sia assolvere l'imputato nonostante l'esistenza d'elementi sufficienti per convincere intimamente il giudice della sua colpevolezza (e questo costituirebbe un inadempimento potenziale all'obbligo positivo di proteggere altri diritti garantiti dalla Convenzione).

114§. Sarebbe dunque opportuno che la Corte precisi come il secondo processo dovesse svolgersi: basta - interrogare l'imputato? È -il necessario ripetere completamente la procedura di sentenza? O delle soluzioni intermedie sfumate sono auspicabili? La Corte fornirebbe così allo Stato convenuto indicazioni chiare e dettagliate quanto al modo di garantire la conformità alla Convenzione della sua legislazione o della sua prassi.

115§. Il Governo precisa che non si oppone, in via di principio, affinché la Corte fornisca delle indicazioni abbastanza precise sulle misure di carattere generale da adottare. Tuttavia, la nuova prassi seguita dalla Corte rischia di ridurre a nulla il principio di libertà degli Stati nella scelta delle misure d'esecuzione delle sentenze. Si urterebbe inoltre allo spirito della Convenzione e mancherebbe di una base giuridica chiara.

116§. Le sentenze della Corte hanno un carattere principalmente dichiarativo. Solo l'articolo 41 della Convenzione derogherebbe a questa norma, che autorizza la Corte a pronunciare di vere "condanne" contro gli Stati contraenti. L'articolo 46, in compenso, non contiene alcuna disposizione simile ma si limita a stabilire soltanto che la sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri perché ne sorvegli l'esecuzione. Così, il Comitato dei Ministri resta il solo organo del Consiglio d'Europa competente per dire se una misura di carattere generale è necessaria, adeguata e sufficiente.

117§. Secondo il parere del Governo, questa ripartizione delle competenze è confermata dall'articolo 16 del protocollo n. 14 che, modificando l'articolo 46 della Convenzione, introduce due nuovi ricorsi: il ricorso in interpretazione ed il ricorso in inadempimento. Secondo la relazione esplicativa, il primo avrebbe lo scopo "di permettere alla Corte di dare un'interpretazione di una sentenza e non di pronunciarsi sulle misure adottate da un'Alta Parte contraente per conformarsi alla sentenza ". Quanto al secondo, è precisato che nel caso in cui la Corte constatasse una violazione, deve rinviare il caso al Comitato dei Ministri "affinché esamini le misure da adottare". Infine, nella sua Risoluzione Res(2004)3, il Comitato dei Ministri ha invitato la Corte ad identificare nelle sue sentenze gli eventuali problemi strutturali sottostanti ma non indicare anche le soluzioni adeguate. La ripartizione delle competenze tra il Comitato dei Ministri e la Corte, come prevista dagli autori della Convenzione, non sarebbe stata dunque modificata.

118§. In ogni caso, se la prassi che consiste nel indicare misure di carattere generale dovesse continuare, occorrerebbe istituzionalizzarlo almeno nel Regolamento della Corte o nelle questioni che la Corte pone alle parti, per permettere a queste di presentare commenti sulla questione della natura "strutturale" della violazione.

3. Valutazione della Corte

119§. La Corte ricorda che ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione le Alte Parti Contraenti s'impegnano a conformarsi alle sentenze definitive pronunciate dalla Corte nelle controversie alle quali sono parti, essendo il Comitato dei Ministri incaricato di sorvegliare l'esecuzione di queste sentenze. Ne deriva in particolare che, quando la Corte costata una violazione, lo Stato convenuto ha l'obbligo giuridico non soltanto di versare agli interessati le somme assegnate a titolo d'equa soddisfazione prevista dall'articolo 41, ma anche scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o, se necessario, individuali da integrare nel suo ordinamento giuridico interno per mettere termine alla violazione constatata dalla Corte e cancellarne per quanto possibile le conseguenze. Lo Stato

convenuto rimane libero, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, di scegliere i mezzi per liberarsi dal suo obbligo giuridico alla luce dell'articolo 46 della Convenzione, per quanto questi mezzi siano compatibili con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte (vedere, *mutatis mutandis*, Scozzari e Giunta c. Italia (Grande Camera), No. 39221/98 e 41963/98, § 249, CEDU 2000-VIII).

120§. Nel caso *Broniowski c. Polonia*, la Corte ha ritenuto che quando costata una violazione che deriva da una situazione a carattere strutturale che riguarda un gran numero di persone, misure generali a livello nazionale possono imporsi nell'ambito dell'esecuzione delle sue sentenze (*Broniowski c. Polonia*, no 31443/96, §§ 188-194, CEDU 2004-V). Quest'approccio giurisdizionale adottato dalla Corte per trattare i problemi sistemici o strutturali che appaiono nell'ordinamento giuridico nazionale è designato dall'espressione "procedura di sentenza pilota". Questa ha soprattutto per vocazione di aiutare gli Stati contraenti ad assolvere il ruolo che spetta loro nel sistema della Convenzione risolvendo questo tipo di problemi a livello nazionale, di modo che riconoscano con ciò anche alle persone interessate i diritti e libertà definiti nella Convenzione, come lo vuole l'articolo 1, offrendo loro una riparazione più rapida anche riducendo il carico della Corte che, altrimenti, dovrebbe conoscere di quantità di ricorsi simili nella sostanza (*Broniowski c. Polonia* (Regolamento amichevole), n. 31443/96, §§ 34-35, 28 settembre 2005).

121§. La Corte osserva che nel presente caso l'ostacolo ingiustificato al diritto del ricorrente di ottenere che una giurisdizione deliberi nuovamente sulla fondatezza dell'accusa sembra derivare dalla formulazione delle disposizioni del CPP relative alle condizioni per presentare una domanda di restituzione nel termine, come in vigore all'epoca dei fatti. Ciò potrebbe fare pensare che esisteva nell'ordinamento giuridico italiano una mancanza, in conseguenza della quale ogni condannato in contumacia non essendo stato informato in modo effettivo delle azioni giudiziarie poteva essere privato di un nuovo processo.

122§. Tuttavia, non si può ignorare che dopo la fine del processo del ricorrente, riforme legislative sono state introdotte in Italia. In particolare, la legge n. 60 del 2005 ha modificato l'articolo 175 del CPP. Ai sensi delle nuove disposizioni, il termine per impugnare una sentenza pronunciata in contumacia è riaperto su ricorso del condannato. Questa norma conosce un'eccezione soltanto qualora l'imputato abbia avuto una conoscenza "effettiva" della procedura sollecitata a suo carico o della sentenza, ed ha volontariamente rinunciato a comparire o impugnare la sentenza. Inoltre, il termine per presentare una domanda di restituzione nel termine per persone che si trovano in una situazione simile a quella del ricorrente è stato portato da dieci a trenta giorni ed inizia a correre a partire dal momento in cui l'imputato è consegnato alle autorità italiane (paragrafi 26-27 sopra).

123§. È vero che queste nuove disposizioni non trovano ad applicarsi al ricorrente o a qualsiasi altra persona che si trova in una situazione analoga e che avendo avuto una conoscenza effettiva della sua condanna o essendo stata consegnata alle autorità italiane oltre trenta giorni prima della data d'entrata in vigore della legge n. 60 del 2005. La Corte considera che sarebbe prematuro in questa fase, ed in mancanza d'ogni giurisprudenza interna che faccia applicazione delle disposizioni della legge n. 60 del 2005, di dedicarsi alla questione intesa ad accertare se le riforme suddette hanno raggiunto lo scopo voluto dalla Convenzione.

124§. La Corte non reputa dunque necessario indicare misure generali a livello nazionale che s'imporrebbero nell'ambito dell'esecuzione della presente sentenza.

125§. D'altra parte, la Corte ricorda che, in casi diretti contro la Turchia che riguardano l'indipendenza e l'imparzialità delle corti di sicurezza dello Stato, ha segnalato in sentenze di Camera che normalmente la riparazione più adeguata consisterebbe nel fare giudicare di nuovo il ricorrente a seguito della domanda di quest'ultimo ed in tempo utile (vedere, fra altre, Gençel c. Turchia, n. 53431/99, § 27, 23 ottobre 2003, e Tahir Duran c. Turchia, n. 40997/98, § 23, 29 gennaio 2004). Occorre anche notare che una posizione simile è stata adottata nei casi contro l'Italia dove la constatazione di violazione delle esigenze d'equità poste dall'articolo 6 derivava da una violazione del diritto di partecipare al processo (Somogyi sopra citata, § 86, e R.R. c. Italia, n. 42191/02, § 76, 9 giugno 2005) o del diritto di interrogare i testimoni a carico (Bracci sopra citata, § 75). La Grande Camera ha fatto proprio l'approccio generale adottato nella giurisprudenza citata sopra (Öcalan c. Turchia, n. 46221/99, § 210, 12 maggio 2005).

126§. La Corte ritiene di conseguenza che quando un privato, come nella specie, è stato condannato al termine di una procedura falsata da inadempimenti agli obblighi stabiliti dall'articolo 6 della Convenzione, un nuovo processo o una riapertura della procedura su istanza dell'interessato rappresenta normalmente un mezzo adeguato per riparare la violazione constatata (vedere i principi enunciati nella raccomandazione R(2000)2 del Comitato dei Ministri, paragrafo 28 sopra). Tuttavia, le misure di riparazione specifiche da adottare, se necessario, da parte di uno Stato convenuto per adempiere gli obblighi che gli incombono ai sensi della Convenzione dipendono necessariamente dalle circostanze particolari della causa e devono essere definite alla luce della sentenza pronunciata dalla Corte nel caso interessato, tenuto conto debitamente della giurisprudenza della Corte citata sopra (Öcalan, loc. cit.).

127§. In particolare, non spetta alla Corte indicare le modalità e la forma di un nuovo eventuale processo. Lo Stato convenuto rimane libero di scegliere i mezzi per liberarsi dal suo obbligo di mettere il ricorrente, il più possibile, in una situazione equivalente a quella nella quale si troverebbe se non vi fosse stato l'inadempimento alle esigenze della Convenzione (Piersack c. Belgio (vecchio articolo 50), sentenza del 26 ottobre 1984, serie A n. 85, p. 16, § 12), sempre che questi mezzi siano compatibili con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte e con i diritti della difesa (Lyons ed altri c. Regno Unito (decisione), n. 15227/03, CEDU 2003-IX).

.B. Sull'articolo 41 della Convenzione

128§. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,
 << Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa>>.

.I. Danno

129§. Il ricorrente osserva che è stato detenuto in vista dell'extradizione in Germania dal 22 settembre al 22 novembre 1999, vale a dire durante 62 giorni. Se le autorità italiane avessero provato a raggiungerlo in Germania all'indirizzo dove

era regolarmente registrato, questa privazione della libertà non avrebbe avuto luogo. Il ricorrente deduce che il pregiudizio ed i fastidi causati da quest'ultima dovrebbero essere rimborsati su base di 100 euro (EUR) al giorno; sollecita dunque la somma totale di 6.200 EUR.

130§. Il Governo nota che il ricorrente non ha provato l'esistenza di un legame di causalità tra la violazione della Convenzione ed il pregiudizio che deduce. Quanto al danno morale, la constatazione di una violazione fornirebbe in sé un'equa soddisfazione sufficiente.

131§. La Corte ricorda che essa assegna somme a titolo dell'equa soddisfazione prevista dall'articolo 41 quando la perdita o i danni richiesti sono stati causati dalla violazione constatata, per contro non si presume che lo Stato debba versare denaro per i danni che non gli sono imputabili (Perote Pellon c. Spagna, n. 45238/99, § 57, 25 luglio 2002, e Bracci sopra citata, § 71).

132§. Nella fattispecie, la Corte ha constatato una violazione dell'articolo 6 della Convenzione nella misura in cui il ricorrente, condannato in contumacia, non ha potuto ottenere la riapertura del suo processo. Essa non ha rilevato una mancanza nelle ricerche dell'imputato e non può concludere che la detenzione di quest'ultimo in vista dell'extradizione deve essere messa a carico delle autorità italiane. Il ricorrente non ha del resto indicato gli elementi che avrebbero potuto portare quest'ultima a pensare che si trovasse in Germania.

133§. Pertanto, la Corte non considera che sia appropriato assegnare una compensazione al ricorrente a titolo del pregiudizio materiale. Nessun legame di causalità si trova infatti accertato tra la violazione constatata e la detenzione denunciata dall'interessato.

134§. Quanto al pregiudizio morale, la Corte ritiene che, nelle circostanze della fattispecie, la constatazione di violazione costituisca in sé un'equa soddisfazione sufficiente (Brozicek c. Italia, sentenza del 19 dicembre 1989, serie A n. 167, p. 20, § 48; F.C.B. c. Italia sopra citata, p. 22, § 38; T. c. Italia sopra citata, p. 43, § 32).

.2. Spese legali

135§. Il ricorrente sollecita il rimborso delle spese sostenute per la procedura d'extradizione in Germania, che ammontano a 4.827,11 EUR. Le spese riguardanti la procedura dinanzi alla Corte sarebbero di 7.747,94 EUR. In particolare, 3.500,16 EUR (di cui 3.033,88 EUR per onorari e 466,28 EUR per traduzioni) sarebbero stati spesi per la procedura dinanzi alla Camera, mentre la successiva procedura dinanzi alla Grande Camera, compresa la partecipazione dei suoi avvocati all'udienza del 12 ottobre 2005, sarebbe costata 4.247,78 EUR.

136§. Il Governo non scorge alcun legame di causalità tra la violazione della Convenzione e le spese sostenute in Germania. Quanto alle spese esposte per la procedura di Strasburgo, il Governo si rimette alla saggezza della Corte, pur sottolineando la semplicità del caso del ricorrente. Considera anche che l'importo richiesto per la procedura dinanzi alla Grande Camera è eccessivo, tenuto conto del poco di lavoro di difesa che questa fase ha imposto al ricorrente, che non ha presentato memorie.

137§. La Corte rileva che il ricorrente, prima di rivolgersi agli organi della Convenzione, ha dovuto fare fronte ad una procedura d'extradizione in Germania nell'ambito della quale la questione dell'impossibilità della riapertura del processo

è stata evocata. La Corte ammette quindi che l'interessato ha sostenuto costi per procedure che erano legate alla violazione della Convenzione. Trova tuttavia eccessive le spese richieste per la procedura dinanzi alle giurisdizioni tedesche (vedere, mutatis mutandis, Sakkopoulos c. Grecia, n. 61828/00, § 59, 15 gennaio 2004, e Cianetti c. Italia, n. 55634/00, § 56, 22 aprile 2004). Tenuto conto degli elementi in suo possesso e della sua prassi in materia, considera ragionevole di accordare al ricorrente a questo titolo la somma di 2.500 EUR.

138§. La Corte giudica parimenti eccessivo l'importo sollecitato per le spese legali riguardanti alla procedura davanti a lei (7. 747,94 EUR) e decide di assegnare 5.500 EUR per questo capo. A tale riguardo, occorre ricordare che l'avvocato del ricorrente non ha depositato memoria scritta dinanzi alla Grande Camera (paragrafo 8 sopra). La somma totale dovuta al ricorrente a titolo delle spese legali ammonta dunque ad 8.000 EUR.

.3. Interessi moratori

139§. La Corte giudica adeguato di basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d'interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti di percentuale.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL'UNANIMITA'

- .1. *Rigetta* l'eccezione preliminare del Governo;
- .2. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione;
- .3. *Dichiara* che la constatazione di violazione fornisce in sé un'equa soddisfazione sufficiente per il danno morale subito dal ricorrente;
- .4. *Dichiara*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro i tre mesi, 8.000 EUR (otto mila euro) per spese legali, più ogni importo che può essere dovuto a titolo d'imposta;
 - b) che a partire dalla scadenza del suddetto termine e fino al pagamento, quest'importo dovrà aumentarsi di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile per questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale;
- .5. *Rigetta* la domanda d'equa soddisfazione per l'eccedenza.

Redatta in francese ed in inglese, quindi pronunciata in udienza pubblica al Palazzo dei Diritti dell'Uomo, a Strasburgo, il 1° marzo 2006.

Luzius WILDHABER (Presidente)
T.L. EARLY (Cancelliere aggiunto)

Alla presente sentenza si trova unita, ai sensi degli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del Regolamento, l'esposizione dell'opinione concordante della Sig.ra Mularoni.

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE SIGNORA MULARONI

Pur sottoscrivendo il parere della maggioranza secondo cui vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione, desidero rilevare quanto segue.

1§. Per quanto riguarda l'eccezione preliminare del Governo fondata sul non esaurimento della via di ricorso interno previsto all'articolo 175 del CPP, avuto riguardo alle espressioni un pò diverse utilizzate ai paragrafi 52, 55, 103 e 104 della sentenza, tengo a precisare che non sono convinta che questa via di ricorso era votata al fallimento. Ho concluso, con la maggioranza, per l'esistenza di circostanze particolari tali da dispensare il ricorrente dall'obbligo di esaurire questa via di ricorso, e dunque al rigetto di quest'aspetto dell'eccezione preliminare del Governo. Pur riconoscendo che esisteva un'incertezza quanto alle possibilità di successo di questa via di ricorso, sono tuttavia giunta questa conclusione a causa degli ostacoli oggettivi citati al paragrafo 54 della sentenza. In mancanza di questi ostacoli oggettivi avrei concluso che il ricorrente non aveva esaurito i mezzi di ricorso interno - conformemente alla nostra giurisprudenza secondo la quale il semplice fatto di nutrire dubbi quanto alle prospettive di successo di un determinato ricorso che non è di tutta evidenza votato al fallimento non costituisce una ragione valida per giustificare il non-utilizzo di ricorsi interni (Akdivar ed altri c. Turchia, sentenza del 16 settembre 1996, raccolta 1996-IV, p. 1212, § 71; Brusco c. Italia (decisione), n. 69789/01, CEDU 2001-IX) -.

2§. Quanto ai paragrafi 101 a 104 della sentenza, devo riconoscere che ho difficoltà a seguire un ragionamento che equivale ad esaminare due volte le stesse eccezioni preliminari sollevate dal Governo, la prima volta sul piano della ricevibilità e la seconda sul piano del merito, cosa che comporta la possibilità di concludere alla preclusione quanto al primo aspetto ed alla non violazione della Convenzione quanto al secondo. Considero che sarebbe bastato esaminarli nella fase della ricevibilità, senza ritornarvi alla fase del merito.